

Tribunale di Reggio Emilia, 8 novembre 2012.  
Estensore Morlini.

### **Attività sportiva - Taekwondo - Attività pericolosa.**

### **Risarcimento del danno - Lesioni personali ad un partecipante - Illecito civile - Responsabilità risarcitoria - Presupposti - Superamento del rischio consentito nell'ambito della normale alea dell'attività sportiva.**

*Lo svolgimento dell'attività sportiva del taekwondo rientra nell'ambito delle attività pericolose ex art. 2050 c.c.*

*Nel caso d'infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da altro partecipante, il comportamento è pacificamente fonte di illecito civile se il fatto lesivo è dolosamente posto in essere in collegamento di mera occasionalità con la gara. Al di fuori di tale ipotesi, perché vi sia responsabilità risarcitoria civilistica è necessario non solo che sia configurabile la violazione delle regole sportive; ma anche che detta violazione sia posta in essere con modalità di rude violenza o irruenza, sleali o tali da mettere coscientemente a rischio l'incolumità dell'avversario, in modo che venga superato il cosiddetto rischio consentito nell'ambito della normale alea derivante dalla partecipazione all'attività sportiva.*

Omissis

#### **FATTO**

La presente controversia trae origine da un infortunio subito dal minore quattordicenne Fe. D., allorquando, impegnato in un combattimento di allenamento di taekwondo gestito dall'associazione sportiva dilettantistica Taekwondo Tricolore e diretto dal maestro H.Q., è stato colpito al viso da altro minore che con lui stava svolgendo tale allenamento in preparazione ad una gara, subendo una emorragia ed una frattura delle ossa nasali.

Ciò posto, la madre di Fe., in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, conviene in giudizio la Taekwondo Tricolore e H.Q., per ottenere il risarcimento dei danni non pa-

trimoniali subiti dal figlio, invocando la responsabilità dei convenuti ex artt. 2050 e 2048 c.c., trattandosi di infortunio subito attività nello svolgimento di attività pericolosa e comunque allorquando il minore era affidato ad un maestro.

Resistono i convenuti, invocando la non configurabilità già in astratto di una loro responsabilità oggettiva ex artt. 2050 e 2048 c.c., e comunque in subordine la presenza in concreto del caso fortuito idoneo ad escludere detta responsabilità.

Evocato in giudizio in manleva da Taekwondo Tricolore quale proprio assicuratore, si costituisce in giudizio anche INAIL, aderendo alle difese del proprio assicurato.

La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l'esame di tutti i testi indotti dalle parti, nonché con una CTU medico-legale.

#### **DIRITTO**

a) Ritiene il Giudice che, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa dei convenuti, non possa essere seriamente revocata in dubbio la natura di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. della pratica del taekwondo, letteralmente arte dei calci e dei pugni.

Sul punto, basta osservare che il regolamento prevede appunto di colpire l'avversario con calci e pugni, con il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo laddove il colpo venga portato con particolare violenza; che conseguentemente, si tratta di sport a cosiddetta violenza necessaria, essendo il contatto fisico l'intima ed essenziale finalità dell'azione; che pertanto, è prevista la necessità di utilizzare una serie di protezioni, quali corpetto o corazza, caschetto, paratibie e para avambracci, conchiglia, paradenti e guantoni.

D'altro canto, avendo la giurisprudenza di legittimità ritenuto che anche sport quali lo sci (Cass. n. 832/2006, Cass. n. 7916/2004), il bob (Cass. n. 7571/1990), ed il motociclismo (Cass. n. 749/2000) possano essere ritenuti pericolosi, appare di intuitiva evidenza che il taekwondo, a fortiori ed in ragione delle intrinseche modalità con le quali è svolto, rientri nell'alveo applicativo dell'articolo 2050 c.c.

Detto allora che il taekwondo rientra nelle attività pericolose ex art. 2050 c.c. ed essendo il minore stato affidato a H.Q. ex art. 2048 c.c., per sfuggire alla responsabilità risarcitoria la

società organizzatrice ed il maestro devono rispettivamente provare il caso fortuito ex art. 2050 c.c. e l'impossibilità di impedire il fatto ex art. 2048 c.c.

b) Venendo ai fatti di causa, parte attrice ha dedotto una serie di comportamenti colposi dei convenuti, che avrebbero organizzato un allenamento tra Fe. D. ed un altro atleta più esperto, più pesante e più alto (cfr. pag. 8 citazione); e non avrebbero vigilato sul rispetto delle regole del gioco, atteso che l'avversario avrebbe colpito il Fe. con violazione delle regole sportive, assestando un colpo al volto con un calcio, ciò che non sarebbe permesso tra gli atleti infraquindicenni quale era il Fe. (cfr. pag. 9 citazione).

In realtà, l'istruttoria espletata ha completamente disatteso la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, ed ha invece pienamente confermato quanto dedotto dalle convenute, con la conseguenza che non solo non può essere mosso alcun rilievo per colpa all'opera dei convenuti stessi; ma addirittura, deve ritenersi provato che l'infortunio è addebitabile al caso fortuito, ciò che esclude la responsabilità risarcitoria dei convenuti.

Deve infatti osservarsi che:

- Fe. D., come peraltro gli altri atleti, indossava regolarmente tutte le protezioni di parabraccia, paratibia, conchiglia, corazza e caschetto, prescritte dalla federazione (cfr. deposizioni teste Tambaro in risposta al capo 3 di parte convenuta; testi Frascari e Fe. in risposta al capo 9 di parte Taekwondo).

- Il minore, all'epoca dell'infortunio, aveva maturato ben tre anni di esperienza nella pratica sportiva con allenamenti bisettimanali, ciò che certamente rendeva ragionevole l'organizzazione di un combattimento finalizzato alla preparazione di una gara (cfr. deposizioni teste Tambaro in risposta al capo 4 di parte H.Q. nonché 7 di parte Taekwondo Tricolore; testi Nguyen Minh Nhut e Frascari in risposta ai capi 7 e 8 di parte Taekwondo).

- L'allenamento era condotto e supervisionato non solo dall'allenatore H.Q., ma anche da altri due istruttori (cfr. deposizione teste Tambaro in risposta al capo 5 di parte H.Q. nonché 7 di parte Taekwondo Tricolore; teste Frascari in risposta ai capi 10 e 11 di parte Taekwondo).

- Il ragazzo che si trovava in coppia con Fe. D., diversamente da quanto dedotto in citazione, non solo non era più esperto, più pesante e più alto, ma era anzi più basso, più esile e di minore esperienza, in quanto cintura giallo rispetto alla cintura verde-blu del Fe. (cfr. deposizione teste Tambaro in risposta ai capi 7 e 8 di parte H.Q. nonché 14 di parte Taekwondo Tricolore; teste Nguyen Minh Nhut in risposta al capo 17 di parte Taekwondo; teste Frascari in risposta ai capi 13-17 di parte Taekwondo; teste Fe. in risposta al capo 15 di Taekwondo).

- Sempre diversamente da quanto dedotto dalla difesa attorea, il colpo al viso portato al Fe. era perfettamente regolare, in quanto previsto nei combattimenti di atleti con più di dodici anni, come peraltro era noto agli atleti stessi ed al Fe. (cfr. deposizione testi Tambaro in risposta al capo 9 di parte H.Q. e al capo 22 di parte Taekwondo Tricolore; testi Nguyen Minh Nhut e Frascari in risposta al capo 13 di parte Taekwondo; teste Fe. in risposta ai capi 12 e 13 di Taekwondo).

- Appena dopo l'infortunio, il minore è stato immediatamente accompagnato all'Ospedale (cfr. deposizione testi Tambaro e Frascari in risposta al capo 18 di parte Taekwondo).

Sulla base delle circostanze fattuali di cui sopra e come anticipato, deve ritenersi che non solo non possa essere mosso un rilievo per colpa all'operato dei convenuti; ma che anzi, la lesione subita dall'attore debba essere ascritta al caso fortuito, avendo la società e l'istruttore fatto tutto quanto possibile per impedire l'evento.

c) Alle medesime conclusioni in ordine all'assenza di responsabilità risarcitoria in capo ai convenuti, deve giungersi ove la vicenda sia analizzata sotto il profilo del rischio consentito derivante dall'esercizio di attività sportiva.

La questione di diritto è quella della responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante.

Il problema, in tutta evidenza, si pone sia per le attività sportive che la dottrina qualifica come necessariamente violente, nelle quali la violenza è in se della competizione, ciò che come si è detto caratterizza anche il taekwondo; sia per gli sport, come quello oggetto di causa, id est il calcio, eventualmente violenti, nei quali cioè la

violenza non è strutturalmente prevista, ma è pur sempre disciplinata perché evento possibile, e talvolta inevitabile, in ragione del contatto fisico tra i contendenti.

Non è ovviamente in discussione la legittimità della pratica di tali sport, posto che il fondamento politico sostanziale dell'attività sportiva, anche se violenta, è quello dell'utilità umana dello sport per il miglioramento della salute psicofisica dei cittadini, e quindi dell'interesse primario che l'ordinamento statutale riconnette alla pratica dello sport, intesa come altamente educativa (per tutte, Cass. pen. n. 19473/2005).

Quanto al fondamento tecnico-giuridico della scriminabilità, esso è stato dalla dottrina e dalla giurisprudenza penalistica, alternativamente individuato nell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p.c., nel consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p.c., o in una scriminante tacita, possibile perché si tratta di analogia in bonam partem (ex pluribus, cfr. Cass. pen. n. 17923/2009, Cass. pen. n. 44306/2008, Cass. pen. n. 39204/2003, Cass. pen. n. 34216/2003, Cass. pen. n. 24942/2001). Alla luce di tale impostazione, un noto Autore, citando l'insegnamento della Suprema Corte, ha spiegato che "il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a svolgere attività sportiva per il potenziamento fisico di giovani e meno giovani, e come tale tutelato dallo Stato, può consentire l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all'integrità fisica".

Se, come detto, non è revocabile in dubbio l'esistenza della scriminante derivante dall'esercizio dell'attività sportiva violenta, più articolata e complessa è la questione relativa ai limiti di tale scriminante.

Invero, da una prima angolazione, si è al di fuori della tematica, ed il comportamento è pacificamente considerato reato doloso e fonte di illecito civile, se il fatto lesivo si concreta in un episodio commesso in collegamento di mera occasionalità con una gara sportiva. Lo svolgimento della gara può infatti essere solo la cornice dell'azione, volta dolosamente a cagionare lesioni all'avversario per ritorsione o per un risentimento personale (magari causato anche nella gara stessa, ma pur sempre precedente al momento della lesione e scollegato dall'azione di gioco): Cass. pen. n. 17923/2009, Cass. pen. n. 45210/2005, Cass. pen. n. 19473/2005,

Cass. civ. n. 12012/2002, Cass. pen. n. 24942/2001, Cass. pen. n. 1951/1999.

Fuori dal caso dell'intenzionalità dolosa della lesione, va rilevato come il rispetto delle regole di gioco vale da solo a scriminare il comportamento violento (da ultimo, Cass. pen. n. 17923/2009). È vero infatti che alcune massime richiamano anche norme di prudenza e di diligenza per doppiare il generale riferimento al rispetto delle regole del gioco (ad esempio, Cass. civ. n. 12012/2002), ma d'altra parte non risultano pronunce che abbiano condannato l'imputato o il convenuto che si fosse attenuto alle regole del gioco. Pertanto, il riferimento giurisprudenziale alle ulteriori regole di prudenza, rappresenta una sorta di valvola di sicurezza per improbabili casi di manifesto contrasto fra ordinamento sportivo e ordinamento generale, ovvero per ipotesi di altrettanto improbabili lacune nelle regole del gioco.

Posto allora che il rispetto delle regole del gioco consente di scriminare il comportamento, l'orientamento nettamente prevalente e qui pienamente condiviso, ritiene che la mera violazione delle regole del gioco non comporti automaticamente l'illegittimità del comportamento, essendo a tal fine comunque richiesto un *quid pluris* per configurare una responsabilità dell'agente. Pertanto, si risponde a titolo di colpa dell'evento cagionato, solo allorché il fallo posto in essere, pur se finalizzato all'attuazione del gioco, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un pericolo serio dell'evento lesivo, da non essere compatibile cioè con le caratteristiche proprie del gioco: in tal modo, l'avversario viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio, cioè ad un rischio non consentito, sul presupposto che chi pratica sport accetta di esporsi, entro determinati margini di rischio, a certe tipologie di eventi che possono originare un danno (Cass. pen. n. 20595/2010, Cass. pen. n. 17923/2009, Cass. pen. n. 45210/2005, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n. 20908/2005, Cass. civ. n. 20597/2004, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n. 12012/2002, Cass. pen. n. 24942/2001, Cass. pen. n. 8910/2000, Cass. pen. n. 1951/2009, Cass. pen. n. 2286/1999, Cass. civ. n. 1564/1997). In particolare, si ha superamento del cd. rischio consentito e dell'alea normale, ogniquale volta venga posta coscientemente a

repentaglio l'incolumità del giocatore avversario, il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica (cfr. in particolare Cass. pen. n. 8910/2000, che parla di non punibilità nel caso di rispetto delle regole del gioco o di loro violazione "entro i limiti dell'illecito sportivo").

Riassuntivamente, quindi, deve parlarsi di responsabilità dolosa se l'intenzione è quella di ledere e lo stesso fallo di gioco non è che l'occasione per ledere; responsabilità colposa se vi è violazione di regolamento, il fallo è finalisticamente inserito in un'azione di gioco, ma esperito con modalità tali da superare il cosiddetto rischio consentito.

In particolare, con specifico riferimento alla responsabilità civilistica, i principali arresti giurisprudenziali in materia sono i seguenti:

- "Il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano" (Cass. civ., Sez. III, 08/08/2002, n. 12012);

- "L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano. Ne consegue che i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea

normale ricadono sugli stessi" (Cass. civ., Sez. III, 27/10/2005, n. 20908);

- "In materia di risarcimento del danno conseguente a un infortunio sportivo, poiché la lesione dell'integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un'eventualità contemplata, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso; il nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano" (Cass. civ., Sez. III, 22/10/2004, n. 20597);

- "L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi" (Cass. civ., Sez. III, 20/02/1997, n. 1564).

Ciò esposto in linea di diritto, è facile concludere nel senso che la ricostruzione del sinistro sopra effettuata, esclude che possa ritenersi superato il cosiddetto rischio consentito nell'ambito della normale alea derivante dalla partecipazione all'attività sportiva, rischio che la stessa madre del Fe. ha assunto al momento in cui ha prestato il consenso a che il proprio figlio svolgesse uno sport necessariamente violento quale il taekwondo.

E d'altro canto, il rispetto delle regole da parte dell'avversario, esclude radicitus che possa essere configurata una responsabilità risarcitoria in capi ai convenuti.

d) In ragione di quanto sopra e conclusivamente, la domanda attorea va rigettata, rimanendo quindi assorbita l'esame della domanda di manleva spiegata da Taekwondo Tricolore verso Inail.

La particolare complessità della materia trattata integra i "giusti motivi" che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. razione temporis vigente, suggeriscono comunque la compensazione tra tutte le parti del processo, nonostante la soccombenza attorea.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa dal precedente Istruttore, devono invece essere poste a carico del soccombente attore.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione  
monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di Boldrin Mariangela quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Fe. D., le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.

Reggio Emilia, 8/11/2012

è

\*

IL CASO.it